Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 507/93)

Testo definitivo modificato dalla delibera CC 38 del 12 aprile 2010

INDICE ANALITICO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa

Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale e deliberazione delle tariffe

Art. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

Art. 7 - Modalità di applicazione della tassa

Art. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 9 - Definizioni

Art. 10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

Art. 11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

Art. 12 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 13 - Classi di contribuenza

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

Art. 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

Art. 15 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 16 - Agevolazioni speciali

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

Art. 18 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 20 – Funzionario responsabile

Art. 21 – Rimborsi

Art. 22 - Mezzi di controllo

Art. 23 - Sanzioni

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto , trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti al primo comma dell'art. 1.

2. Il mancato utilizzo del servizio di cui al comma 1 del presente articolo non comporta per il contribuente l'esclusione dal pagamento della tassa.

3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo art. 7.

Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.
Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento in caso i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs.507/1993 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:

a. di una quota pari al 2% nei fabbricati con tre o più alloggi;

b. di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due alloggi.

Art. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale e deliberazione delle tariffe

1. Il gettito complessivo presunto della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate con deliberazione adottata entro il 31 ottobre dalla giunta comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento per l'anno successivo.

3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe prorogate per l'anno in corso.

Art. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento (art.65 D.Lgs 507/1993).

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo capo II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 - Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 62 D.Lgs.507/1993, è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte , a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento (ex art. 8 D.P.R. 915/1982).

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza tra il cassonetto più vicino e l'ingresso della proprietà privata supera i 250 mt di percorso (art. 59 D.Lgs.507/1993).

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune ed attestante situazione i carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto in misura non superiore al 40% (art. 59 D.Lgs. 507/1993).
La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

Art. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

per le unità abitative

a. alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;

b. all'uso limitato dell'abitazione da parte di chi non risiede nel Comune di Albisola Superiore oppure da parte di residenti per le sole abitazioni a disposizione;

c. alla distanza dal cassonetto più vicino nel caso di immobili fuori dalla zona di raccolta;

per le unità commerciali, produttive, artigianali, ecc.

a. alla durata della licenza di esercizio

2. Criteri per le agevolazioni - Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento ai motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

3. Criteri per le esclusioni - Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti (art. 62 D.Lgs. 507/1993) e del presente Regolamento.

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 9 - Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a. coefficiente di produttività specifica.
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b. Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c. Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0.5 e 1, che esprime il grado di copertura del

costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.
Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto della tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: TM= C/St

f. Coefficiente di qualità.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro, compreso tra 0,5 e 3, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) secondo le indicazioni contenute nella classificazione del Catasto Rifiuti di cui al D.M. 14/12/1992, pubblicato sul supplemento G.U. n. 4 del 7/1/1993.

Art. 10 - Modalità dì determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonchè dello sviluppo socio economico;

b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi nel contesto territoriale di cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

Art. 11 - Modalità di ridefinizione delle classi dì contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qn, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica In, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica qn e coefficiente medio di produttività specifica qm;

c. da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

Art. 12 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in €./mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$TN = Kn * In * Tm$$

con arrotondamento al centesimo di euro

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a. rideterminazione annuale della tariffa media Tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alle disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 13 - Classi di contribuenza

1. Sulla base dei criteri di cui al precedente Capo II del presente Regolamento, si applicano le sottoindicate classi, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti:

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

Classe 1
Abitazioni private e relativi locali accessori e/o pertinenziali, (quali cantine, box - garages, posti auto coperti, soffitte, magazzini ad uso privato, sottotetti, mansarde, attici ed aree condominiali, ecc.).

Classe 2
Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, mercati all'aperto fissi, attività di somministrazione di cibi e bevande.

Classe 3
Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale ferme restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Classe 4
Locali ed aree di commercio al dettaglio di beni non deperibili, locali adibiti a studi professionali e uffici privati.

Classe 5
Magazzini a servizio di attività economiche e depositi non destinati alla vendita.

Classe 6
Locali adibiti ad attività ricettiva (alberghi, pensioni, affittacamere) e case di cura, ospedali, ricoveri.

Classe 7
Aree ricreative e turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.

Classe 8
Locali adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche religiose, discoteche, sale da ballo, circoli ricreativi, sale teatrali e cinematografiche, palestre, spogliatoi.

Classe 9
Aree adibite a mercato settimanale.

Classe 10
Aree adibite a distributori di carburante.

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle aree che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e/o tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

Art. 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, i seguenti locali ed aree:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1.50;

c. le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

d. balconi e terrazze scoperte;

e. unità immobiliari prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale dichiarazione non potrà avere valore retroattivo a meno di idonea documentazione che dimostri la data effettiva di chiusura dei contatori.

f. le unità immobiliari, per le quali è stato regolarmente comunicato tramite DIA (denuncia di inizio attività) a firma di tecnico abilitato all'Ufficio tecnico comunale competente l'inizio dei lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto inutilizzabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori precisando che la fine dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata anche all'Ufficio Tributi. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

g. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili), nonchè scuole pubbliche statali.

h. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali compresi i locali adibiti a servizi degli impianti sportivi comunali.

i. le superfici (locali o aree) utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, spogliatoi, uffici, magazzini, e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.

j. i locali e le aree di proprietà del Comune condotti od occupati da associazioni senza scopo di lucro (onlus) aventi finalità sociali.

Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. L'utilizzo discontinuo dei locali o il loro mancato utilizzo non comporta per il contribuente l'esclusione dal pagamento della tassa.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (D.P.R. 915/82).
La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme.

Art. 15 - Casi dì riduzione delle tariffe unitarie

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al **30%** nel caso di:

a. abitazioni con unico occupante ivi residente

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionali o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al **15%** nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio a disposizione in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e avranno effetto a decorrere dal primo bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 16 - Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a. riduzione limitatamente alle abitazioni e locali accessori occupati da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali:

- è condizione essenziale per accedere al contributo, la residenza anagrafica nel Comune di Albisola Superiore;
- la condizione di disagio socio-economico è verificata mediante presentazione dell'attestazione ISEE di cui al d. lgs. 109/98 e s..mm.ii.; nel caso in cui più di un nucleo familiare risulti residente nel medesimo alloggio, saranno valutate nel loro complesso le attestazioni ISEE riferite a tutti i nuclei interessati;
- per l'ammissione al beneficio di cui al presente articolo, l'ISEE non dovrà superare il limite del Minimo Vitale, così come definito annualmente in base al vigente Regolamento per l'accesso ai contributi, servizi, prestazioni erogati dai Servizi Sociali.

2. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi annualmente, la quale verrà inoltrata al Settore Servizi Sociali per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni .
Di norma la riduzione è totale, salvo insufficienza delle risorse di Bilancio o casi particolari.
Nel caso in cui le risorse di Bilancio siano insufficienti a coprire tutte le richieste ammissibili costituiscono criterio di priorità:

- numerosità del nucleo familiare complessivamente abitante nell'alloggio interessato dalla TARSU;
- richieste di assistenza economica limitate, nel corso dell'esercizio finanziario, alla richiesta di esenzione dalla TARSU.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art.17 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base al numero dei giorni di occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree (art. 77, comma 2, D.Lgs.507/1993).

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonchè quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

Art. 18 - Denunce di occupazione o detenzione,di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto al discarico del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

6. Al fine di predisporre i ruoli il più possibile aggiornati con la situazione attuale degli utenti, in assenza di presentazione di denunce di variazione, potranno essere effettuate iscrizioni, variazioni, o cancellazioni d'ufficio di posizioni contributive mediante l'analisi della documentazione in possesso dell'Ufficio tributi, pervenuta o da altri uffici comunali o ad altri Enti pubblici (variazioni anagrafiche, variazioni esercizi pubblici, certificati antimafia, accertamenti della Polizia Municipale, condoni, ecc.) e l'incrocio delle informazioni possedute con la banca dati catastale e la banca dati dell'anagrafe tributaria, fatta salva l'eventuale successiva denuncia di rettifica da parte dei contribuenti.

Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71, dall'art. 72 e dall'art. 73 del D.Lgs.507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Per ogni controversia relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non possa essere direttamente conciliata tra le parti, si applicano le disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992.

Art. 20 Funzionario responsabile.

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 507/93, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. A fronte delle ulteriori responsabilità attribuite al funzionario nominato il Comune provvede ad accendere a proprie spese apposita polizza assicurativa.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 21 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio e/o il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, da presentarsi, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dal giorno del versamento.

2. Sulle somme spettanti verranno calcolati gli interessi di legge maturati dalla data del versamento.

3. Non si procederà al provvedimento di rimborso qualora l'importo complessivo a credito del contribuente per ogni anno di tassazione sia inferiore a € 10,00.

Art. 22 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune

può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art.23 – Sanzioni

1. Per l'omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.